

Provvedimento Garante Privacy – Comunicazioni telefoniche preregistrate.

Con provvedimento sanzionatorio n° 445 del 10 ottobre 2013 l’Autorità Garante per la Privacy ha dichiarato illecito l’invio al debitore di comunicazioni telefoniche preregistrate senza l’intervento di un operatore. Questa modalità risulta lesiva della dignità e riservatezza del debitore poiché le comunicazioni potrebbero essere ascoltate da terzi estranei.

L’Autorità Garante ribadisce la necessità di adottare gli accorgimenti tecnici che prevedano forme di autenticazione che possano assicurare con ragionevole certezza che le informazioni vengano conosciute dall’interessato.

Viene pertanto ribadito che quando i dati personali vengono trattati per finalità di recupero crediti è obbligatorio **astenersi dal comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore informazioni relative allo stato di inadempimento nel quale versa l’interessato.**